



DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 82 DEL 26.10.2015

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE E OMOGENEIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DELLE SPESE DI PROCEDIMENTO RIGUARDANTI I PROCEDIMENTI SANZIONATORI.

Risultano presenti i componenti di seguito indicati:

num	Componente	settori e ambiti di rappresentanza	presente	assente
1	PORRECA Fabio – Presidente	settore Servizi alle Imprese	x	
2	DE FILIPPO Giuseppe – Vice Presidente	settore Agricoltura		x
3	ANGELILLIS Luigi	settore Industria	x	
4	CARRABBA Raffaele	settore Agricoltura		x
5	ERRICO Michele	settore Agricoltura	x	
6	LA TORRE Lucia Rosa	settore Commercio	x	
7	MERCURI Giorgio	settore Cooperazione	x	
8	ROSIELLO Paolo	settore Turismo	x	
9	TROMBETTA Salvatore Antonio	settore Artigianato	x	

E' altresì presente il Collegio dei Revisori dei Conti come segue:

Componenti		presente	assente
Dr.ssa LEONE Raffaella	Presidente del Collegio dei Revisori		x
Dr. LAPALORCIA Antonello	Revisore		x
Dr. RUSSO Massimo	Revisore		x

Funge da Segretario il Dott. Matteo DI MAURO, Segretario Generale dell'Ente, assistito per la verbalizzazione dal Vice Segretario Generale Dott. Giuseppe SANTORO.

Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la discussione.

Riferisce il Presidente

Come è noto, con deliberazione di Giunta n. 105 dell'1.12.2014, questa Camera di Commercio, in relazione all'introduzione dell'obbligo di notificazione a mezzo P.E.C., ha stabilito l'importo delle spese di procedimento relative alle sanzioni amministrative secondo il seguente prospetto:



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
FOGGIA**

MODALITA' DI NOTIFICA	IMPORTO SPESE PROCEDIMENTO	CONDIZIONE
CARTACEA (atto giudiziario)	€ 22,00	Se le PEC non sono presenti negli elenchi ufficiali
TELEMATICA (o anche manuale)	€ 17,00	Se le PEC sono presenti negli elenchi ufficiali

A seguito dell'esperienza maturata in questo periodo, va evidenziata l'opportunità di uniformare tali importi, al fine di rendere omogeneo in ogni singola fase procedimentale l'ammontare dei medesimi, a prescindere dalla aleatorietà dei momenti in cui si perfeziona la notifica (se, cioè, con il primo tentativo o con il secondo o con l'intervento dei messi notificatori, e ciò sia nella modalità della trasmissione a mezzo PEC, sia in quella della spedizione dell'atto giudiziario);

Questo proprio in considerazione della natura forfetaria di tali importi, non essendo possibile conoscere in anticipo la modalità con la quale la notifica andrà a buon fine.

Va d'altro canto considerato che le spese di notifica costituiscono una frazione delle più ampie spese di procedimento previste dall'art.16 della legge 689/1981 e che tali ultime, con esclusione delle prime, hanno visto un aumento dei costi di gestione derivanti da fattori esogeni, senza dire delle problematiche conseguenti all'introduzione del nuovo sistema di gestione documentale, in linea con il CAD – codice dell'amministrazione digitale, che quanto meno in questa prima fase di inizializzazione della procedura, ha dilatato i tempi di predisposizione, sottoscrizione digitale ed invio delle notifiche in parola.

L'esperienza ha dato modo peraltro di verificare che la percentuale delle notifiche degli atti sanzionatori a mezzo PEC non supera, né può facilmente superare, la misura del 50%, in quanto circa la metà delle imprese individuali è in sanzione per cancellazione (il che obbliga a notificare come atto giudiziario presso la residenza) mentre la stragrande maggioranza delle società possiede sì una PEC, ma è governata da un amministratore unico che di solito non la possiede (in quanto soggetto facoltizzato e non obbligato ad averla);

Va rimarcato, peraltro, che una discreta percentuale di notifiche a mezzo PEC non risulta andare a buon fine in quanto, spesso, le PEC in parola, giunte a scadenza, non vengono rinnovate, ciò che impone di ritentare la notifica con le procedure di invio per posta o per il tramite degli uffici comunali, con conseguenti costi aggiuntivi.;

Alla luce di quanto sopra appare opportuno oltre che congruo proporre di incrementare ed uniformare gli importi stabiliti per le notifiche e le spese di procedimento, stabilendo in € 25,00 l'onere a carico dei soggetti destinatari delle sanzioni.

L A G I U N T A

UDITO il riferimento del Presidente;

RICHIAMATA la determinazione n.105 del 01.12.2014;

VISTE le norme del codice civile ed, in particolare, gli artt. 2194 e 2630, riguardanti l'inosservanza degli obblighi di iscrizione nel Registro delle Imprese e l'omissione ed esecuzione tardiva o incompiuta di denunce, comunicazioni e depositi da parte dei soggetti (amministratori, sindaci, liquidatori ecc.) obbligati;

VISTE le vigenti disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori riguardanti gli Uffici Metrici e in particolare il D. Lgs. 29/12/1992 n. 517, il D,Lgs. 20/12/1999 n. 507 e il D.Lgs 28/03/2000 n.182;



**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
FOGGIA**

VISTA la Legge 24/11/81, n. 689 contenente modifiche al sistema penale e l'adozione di un nuovo sistema di sanzioni amministrative;

RITENUTA, sulla base delle argomentazioni esposte in premessa dal Presidente e che qui si intendono richiamate, la opportunità di uniformare ed incrementare gli importi delle spese di procedimento riconducendoli ad uno solo, sia con riferimento sia al procedimento di accertamento sia a quello di ordinanza/ingiunzione della sanzione;

a voti unanimi dei presenti espressi per appello nominale,

DELIBERA

- di uniformare e incrementare, a partire dal 01/01/2016, gli importi delle spese di procedimento da indicare sia nei verbali di accertamento sia, in aggiunta, nelle ordinanze/ingiunzioni di pagamento, e di quantificarli, indipendentemente dalle modalità di notifica, in € 25,00.

f.to IL SEGRETARIO
(dott. Matteo di Mauro)

f.to IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Porreca)